

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 196

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1997

Risoluzione
sulla relazione della Commissione sulla direttiva « prodotti da costruzione »

Annunziata il 5 gennaio 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione della Commissione
COM(96)0202 – C4-0636/96,

visto l'articolo 3 c) del trattato CE che
impegna la Comunità a creare un mercato
interno senza ostacoli alla libera circola-
zione delle merci, delle persone, dei servizi
e dei capitali tra gli Stati membri,

visto l'articolo 2 del trattato CE, che
impegna la Comunità a promuovere, sul-
l'insieme del suo territorio, il rispetto del-
l'ambiente e il miglioramento del tenore e
della qualità della vita,

visto l'articolo 102 a) del trattato CE che
impegna gli Stati membri e la Comunità ad

agire nel rispetto dei principi di un'econo-
mia di mercato aperta e in libera concor-
renza,

visto l'articolo 130, paragrafo 1, del
trattato CE che impone alla Comunità e
agli Stati membri di assicurare le condi-
zioni necessarie alla competitività delle in-
dustrie della Comunità,

vista la relazione della commissione per
i problemi economici e monetari e la po-
litica industriale (A4-03 50/97),

A. considerando che la trasposizione
nel diritto nazionale della direttiva 89/106/
CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988,
relativa all'armonizzazione delle disposi-

zioni legislative e regolamentari degli Stati membri concernente i « prodotti da costruzione » (1) lascia molto a desiderare,

B. considerando che il mercato interno europeo dei prodotti da costruzione è stato finora realizzato in misura insufficiente,

C. considerando che la direttiva « prodotti da costruzione » riguarda un settore importante dell'economia della Comunità, che contribuisce per circa il 10 per cento al PIL della Comunità,

D. considerando che non è stata presentata la relazione sul funzionamento della direttiva in questione, prevista dal suo articolo 23, che avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 1993,

E. considerando che non esistono ancora prodotti da costruzione che rispondano a norme europee armonizzate, dato che tali norme sono tuttora assenti,

F. considerando che i mandati di normalizzazione impartiti già nell'ottobre 1994 al CEN e al CENELEC per determinate famiglie di prodotti del settore delle costruzioni non hanno finora dato luogo ad alcuna norma,

G. considerando che a norma della direttiva « prodotti da costruzione » i mandati di normalizzazione dovrebbero limitarsi esclusivamente ai requisiti essenziali,

H. considerando che il benessere tecnico europeo rappresenta per i prodotti innovativi un'alternativa alla norma armonizzata,

I. considerando che finora sono state prese solo una parte delle decisioni riguardanti le misure di attuazione e i mandati agli istituti di normalizzazione europei,

J. considerando che il gruppo di esperti incaricato della semplificazione legislativa e amministrativa (gruppo Molitor) si è pronunciato per un rapido recepimento della direttiva e quindi per la rimozione degli

ostacoli alla libera circolazione dei prodotti da costruzione,

K. considerando che occorre assicurare che nell'ambito di questo processo vengano mantenuti elevati livelli di protezione della salute e di sicurezza,

L. considerando che il rifiuto di prodotti da costruzione nello Stato di destinazione sulla base dei controlli non riconosciuti nello Stato di origine costituisce un grave ostacolo alla realizzazione della libera circolazione delle merci per i prodotti da costruzione,

M. considerando che un prodotto fabbricato e distribuito in uno Stato membro conformemente alle norme di legge può essere distribuito in qualsiasi altro Stato dell'Unione europea, purché quest'ultimo non dimostri che sono in gioco importanti questioni attinenti alla salute, alla sicurezza e all'ambiente,

N. considerando che la normalizzazione dei prodotti da costruzione non comporta complicate armonizzazioni tecniche,

O. considerando che gli Stati membri non sono stati finora disposti a collaborare abbastanza attivamente all'armonizzazione dei prodotti da costruzione,

P. considerando che è necessario un impegno politico per un più rapido ed efficace recepimento della direttiva « prodotti da costruzione » onde non ritardare ulteriormente l'adozione di norme armonizzate,

Q. considerando che il volume dei residui di materiali da costruzione è enorme e che alcuni Stati dell'Unione europea hanno avviato programmi per riutilizzare e riciclare i rifiuti dei cantieri edili,

R. considerando che la qualità e la sicurezza della costruzione sono elementi importanti di interesse europeo,

S. considerando che il progresso tecnologico dei prodotti e delle opere di costruzione può contribuire notevolmente alla protezione dagli incendi, all'igiene, alla protezione dell'ambiente e contro i rumori, all'isolamento termico e al risparmio energetico,

(1) G.U. L 40 dell'11 febbraio 1989, pag. 12.

T. considerando che l'elaborazione delle norme tecniche per i prodotti da costruzione è svolta meglio da istituti di normalizzazione indipendenti a livello europeo che non mediante direttive dell'Unione europea,

1. constata che nella sua relazione la Commissione ammette notevoli ritardi nel recepimento della direttiva « prodotti da costruzione » del 1988;

2. deplora che i lavori per il recepimento della direttiva « prodotti da costruzione » abbiano mostrato i primi risultati solo 5 anni dopo la sua adozione;

3. constata che si sono registrati chiari progressi dopo la presentazione della relazione e accoglie favorevolmente il fatto che sono stati conferiti ulteriori mandati di normalizzazione in particolare negli ultimi mesi, da quando questo Parlamento ha dato inizio all'esame della relazione della Commissione;

4. invita la Commissione ad adottare tutti i provvedimenti atti a ridurre nettamente il periodo di almeno 5 anni da essa pronosticato per l'approntamento di norme per la maggior parte dei prodotti da costruzione e a concordare con gli istituti di normalizzazione europei precisi calendari per la loro elaborazione;

5. invita la Commissione a conferire i mandati di normalizzazione e a prendere le decisioni esecutive per la maggior parte dei gruppi di prodotti da costruzione non ancora contemplati entro il primo semestre 1998 e chiede che l'elaborazione dei mandati agli istituti di normalizzazione europei non duri quanto l'elaborazione di una singola direttiva CE per ogni gruppo di prodotti;

6. invita la Commissione ad assicurare che gli interessi ambientali e dei consumatori siano rappresentati in seno agli istituti di normalizzazione comunitari in tutti i casi in cui ciò risulti opportuno;

7. invita gli Stati membri a mostrarsi più cooperativi e disponibili ai compromessi in seno al comitato permanente per

la costruzione e ravvisa nell'ostruzionismo degli Stati membri il motivo principale dei ritardi nel recepimento della direttiva « prodotti da costruzione »;

8. invita gli organismi di normalizzazione ad accelerare l'adozione di norme e a superare il divario tra le loro priorità e i mandati di normalizzazione e ritiene che gli organismi di normalizzazione europei debbano essere obbligati a riconoscere concrete priorità dei mandati di normalizzazione e concreti calendari di esecuzione;

9. propone che la Commissione, contemporaneamente all'attribuzione del mandato di normalizzazione, concluda un accordo che preveda il pagamento di ammende se il termine per il completamento di una norma non viene rispettato e il versamento di premi qualora il CEN definisca la norma prima del termine previsto;

10. chiede una relazione speciale della Commissione sulla cooperazione degli Stati membri con gli istituti di normalizzazione europei in seno al comitato permanente per la costruzione;

11. non condivide l'opinione della Commissione secondo cui i risultati finora conseguiti sarebbero « positivi e incoraggianti » e chiede un'accelerazione dei lavori per l'applicazione della direttiva e il chiarimento delle questioni ancora aperte;

12. chiede in particolare che sia messo fine senza indugio al reciproco ostruzionismo degli esperti in sede di approvazione di procedure comuni di collaudo per la valutazione della resistenza dei prodotti da costruzione agli incendi;

13. rileva che per tutti i prodotti da costruzione contenenti amianto crisotilo esistono alternative ben diffuse; deplora che in taluni Stati membri l'amianto crisotilo continui a essere utilizzato nei prodotti da costruzione; osserva che è scientificamente dimostrato che l'amianto crisotilo ha lo stesso grado di pericolosità delle due altre forme vietate; chiede alla Commissione di dare seguito al divieto unilaterale relativo all'amianto crisotilo introdotto da

sette Stati membri (e prossimamente da altri), adottando immediatamente i provvedimenti tecnici atti a vietare l'amianto crisotilo (mediante una direttiva tecnica) quale base per prodotti da costruzione, parallelamente al divieto applicato ad altri settori industriali in tutta l'Unione europea;

14. invita la Commissione a elaborare una proposta di direttiva prima della fine del 1999 per potenziare e promuovere il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti di costruzione, che comprenda disposizioni relative alla chiara etichettatura dei componenti utilizzati nei prodotti da costruzione;

15. accoglie favorevolmente i primi risultati conseguiti nel frattempo nei codici EC1 ed EC2 su base volontaria, al di fuori del quadro della direttiva « prodotti da costruzione », in sede di elaborazione degli Eurocodici deferiti al CEN nel 1989, dopo un decennio di inutili lavori nella Commissione;

16. invita gli Stati membri a tener conto degli Eurocodici nelle loro disposizioni interne;

17. deplora in particolare gli scarsi progressi compiuti per quanto riguarda il riconoscimento reciproco delle procedure di collaudo per i prodotti da costruzione a causa dell'ostruzionismo degli Stati membri e invita questi ultimi a impegnarsi per una semplificazione sistematica del riconoscimento reciproco delle suddette procedure in tutti i casi in cui non siano in gioco importanti questioni di salute, di sicurezza o ambientali;

18. appoggia le proposte della Commissione riguardanti, da un lato, un'applicazione della direttiva in relazione alle esigenze mediante una semplificazione delle procedure decisionali e un'applicazione che tenga conto del nuovo approccio e, dall'altro, la concentrazione dei lavori sulle norme armonizzate essenziali;

19. chiede che si evitino le tendenze emergenti alla sovraregolamentazione e al-

l'eccesso di oneri per i produttori e gli utilizzatori dei prodotti da costruzione e che il recepimento della direttiva « prodotti da costruzione » sia esaminato nel quadro di SLIM;

20. invita gli Stati membri a rinunciare a una miriade di dettagli nei testi esecutivi;

21. invita il Comitato europeo di normalizzazione a impegnarsi più intensamente nella reale attuazione di un programma per l'elaborazione di norme armonizzate che assicurino un elevato livello di sicurezza e di protezione ambientale;

22. invita la Commissione a presentare entro la fine del 1998 una relazione aggiornata sullo stato di recepimento della direttiva « prodotti da costruzione »;

23. deplora che il nuovo approccio della succitata direttiva sui prodotti da costruzione, dopo un periodo di recepimento di oltre otto anni, non abbia ancora offerto all'industria la possibilità di utilizzare il marchio CE per i prodotti da costruzione;

24. deplora che anche per questo motivo non esista una libera circolazione dei prodotti da costruzione, dato che l'articolo 16 della direttiva è erroneamente interpretato, e ritiene che non esista alcuna incompatibilità sostanziale tra l'articolo 16 della direttiva « prodotti da costruzione » e l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia;

25. spera che la direttiva « prodotti da costruzione » venga infine recepita completando in tal modo il mercato interno in un importante settore;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS
Vicepresidente